

**Pareri resi dall'Aran Sicilia**

**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE CON  
QUALIFICA DIRIGENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA E DEGLI ENTI DI CUI  
ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2000, N. 10**

**Titolo III – Rapporto di lavoro**

**Art.42- Scadenza dell'incarico e clausola di salvaguardia**

**Come si applica la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 42 del CCRL ai dirigenti che hanno prestato servizio presso un ufficio di diretta collaborazione?**

In linea generale al dirigente deve essere conferito un incarico equivalente nel Dipartimento di provenienza, ove ciò sia possibile in relazione alle posizioni dirigenziali presenti e alle disponibilità finanziarie della struttura. In caso contrario si ritiene che trovi attuazione il comma 4 dello stesso art. 42, ai sensi del quale la clausola contrattuale di salvaguardia si applica anche ai dirigenti in servizio negli uffici di diretta collaborazione "in ambito regionale", quindi non necessariamente all'interno del Dipartimento di provenienza, ricordando comunque che i criteri di affidamento dell'incarico devono tenere conto, tra l'altro, delle attitudini e delle capacità professionali dei dirigenti, così come previsto dal comma 8 dell'art. 36 del vigente contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale, nonché dal comma 1 dell'art. 9 della l.r. n. 10/2000.